



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

numero **4** del **23-03-2019**

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Marzo con inizio alle ore 17:10 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente	16	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	RICCIARDI CARMELA	CONSIGLIERE	Assente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

**PRESENTI: 12 - ASSENTI: 5**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**PREMESSO** che :

- l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007, in G.U. 27.12.2006), dispone che: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

- l'articolo 1, comma 3, nel testo modificato dall'art.1, c. 142, lett. a), della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF, prevede che i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale, per un importo massimo annuo dell' 0,80%;

- l'art. 172 del T.U. n. 267/2000 al comma 1, lettera "e)" prevede tra gli allegati del bilancio la deliberazione con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**VISTO** l'art.1,comma 11,della legge 148/2011 (manovra correttiva dell'estate 2011) che ha abrogato dal 2012 con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. 360/1998 la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (art.1,comma 7,della legge 126/2008);

**ATTESO che** con il suddetto provvedimento è stato abrogato l'art.5 del D.Lgs. n.23/2011 che prevedeva il parziale blocco dell'addizionale comunale, fatte salve le disposizioni adottate nella vigenza di tale norma;

**CHE** per il 2012 gli enti locali hanno potuto portare l'aliquota allo 0,8% sia con aliquota unica sia distribuendola per gli stessi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

**CHE** in particolare nel rispetto del principio della progressività sancito prima dall'art.1 comma 11 del D.L. 138/2011 e poi dall'art.13 comma 16 del D.L. 2901/2011, secondo il Dipartimento delle Finanze, i Comuni possono scegliere solo tra la previsione di un'aliquota IRPEF unica oppure tante aliquote quanti sono gli scaglioni di reddito previsti dall'IRPEF nazionale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ,*

*nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**VISTO** l'art. 1, comma 42, lett. a) della legge n. 232/2016, il quale apporta le seguenti modificazioni all'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015: *le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»*; prorogando pertanto al 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite all'ente;

**VISTO** l'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale apporta all'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, le seguenti modifiche: *“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ...”*;

**RILEVATO** che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto l'ulteriore blocco delle tariffe e dei tributi per l'anno 2019;

**CONSIDERATO che:**

- Il termine per deliberare tariffe ed aliquote d'imposta, nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (*art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 196*) e - in caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente;

- Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (*art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*);

- A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del ministero economia e finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. (*art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*);

- Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. (*art. 1, c. 4, nel testo modificato dall'art. 8, c. 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175*);

- A decorrere dall'anno 2012, i comuni devono inviare al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, le deliberazioni relative all'aliquota dell'addizionale entro 30 giorni dalla loro approvazione. (*art. 4, c. 1 quinquies D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44*);

- Contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere, devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, i

dati individuati con D.M. Mef da emanare entro il 12 gennaio 2015. (art. 8, c. 3 e 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175);

**PRESO ATTO** che ai fini della sua efficacia, i Comuni devono inviare la delibera **istitutiva, modificativa o confermativa** dell'addizionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2018 che stabiliva l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70% per l'anno 2018;

**VISTO** il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

**VISTO** inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

**RITENUTO** di determinare per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura complessiva dello 0,7%;

#### **P R O P O N E D I D E L I B E R A R E**

- 1) di confermare, per l'anno 2019, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- 2) di incaricare il Dirigente Area Finanze di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del provvedimento dopo l'approvazione della presente proposta da parte del Consiglio Comunale sull'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco in merito all'argomento ricorda che anche questo in esame è un atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2019 che con D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 è stata ulteriormente differita al 31 marzo 2019. Circa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata nella misura complessiva dello 0,7% per l'anno 2019.

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere ricorda, come già in altre occasioni, che nel 2015 fu fatta la raccomandazione a questa Amministrazione di chiedere ai Dirigenti di impegnare, in via prudenziale nelle more dell'approvazione del bilancio, in tredicesimi invece che in dodicesimi.

Seppure l'Amministrazione avesse accettato l'onere di impartire direttiva ai Dirigenti sembra che nulla sia stato fatto ad oggi.

Il consigliere comunale Giuseppe Colucci commenta che se questa è l'impostazione che l'Amministrazione ha deciso di dare per questo bilancio resta davvero poco da sperare per la collettività attesa la difficile situazione economica generale e locale illustrata nel precedente punto. L'aliquota, comunque, è al massimo. Annuncia voto contrario.

Il consigliere comunale Vincenzo Garofalo replica al consigliere comunale Antonio Santarsiere che nell'esercizio provvisorio impegnare in dodicesimi è la regola. D'altronde chiede spiegazioni al consigliere quali spese siano fuori controllo o per quali di esse sia stato disatteso questo principio. Evidenzia, inoltre, che a differenza degli anni passati, quando il bilancio è stato approvato addirittura in tarda estate a causa di reiterati rinvii, quest'anno il bilancio sarà approvato a breve, pertanto, essendo trascorsi solo tre mesi dall'inizio dell'anno, la gestione in dodicesimi o in tredicesimi non incide.

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere ricorda ad esempio il capitolo delle spese legali che ha subito in passato un incremento anche a causa di sentenze come quella del TAR relativa alla vertenza Marotta o della Wind.

Il Sindaco in merito chiarisce che tutte le sentenze che hanno determinato delle spese a carico dell'Ente, come di quelle di cui si sta discutendo, sono trasmesse alla Corte dei Conti per una valutazione delle responsabilità.

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere aggiunge di aver provveduto in merito a trasmettere elementi aggiuntivi alla Corte dei Conti per una più completa valutazione dei fatti.

Il consigliere comunale Giuseppe Colucci ritiene che anche il recente intervento di abbattimento dell'immobile per l'allargamento della strada di fronte all'edicola vada attenzionato. Ritiene che si è trattato di un intervento non risolutivo atteso che dopo 10 metri c'è, comunque, una strozzatura viaria che inibisce la contestuale circolazione in ambo i sensi di marcia di autoveicoli. Evidenzia che l'intervento è stato possibile dopo l'acquisto di un fabbricato che è stato abbattuto probabilmente senza verificare se quel volume era ancora assentito. In ogni caso il problema viario non è stato risolto. Ritiene che anche la valutazione di quell'area sembra comunque distorta se messa in relazione ad altri casi di espropri.

Il consigliere comunale Luigi Giordano difende l'intervento che risulta utile alla viabilità comunale anche i termini di sicurezza e dissente dalle affermazioni sentite in merito.

Il consigliere comunale Luigi Cardano invita ad essere pacati e non a puntualizzare aggettivazioni che a volte possono sembrare inappropriate. Sulla questione dell'immobile non sa giudicare se il prezzo di valutazione sia stato o meno congruo o se quella casa dovesse essere già abbattuta. Ricorda quanto insegnato dall'onorevole Enrico Quaranta, illustre politico socialista di cui si sente la mancanza, che soleva ripetere che "acqua, fognature e strade sono i sintomi della civiltà di un popolo" e che "la politica va con la politica" e "la magistratura con la magistratura". Quest'ultimo insegnamento a significare che è nel Consiglio comunale, luogo a questo deputato, che si deve discutere per difendere le proprie idee anche dibattendo animosamente come la democrazia consente ma sempre lasciando fuori altre autorità. Invita tutti ad un comportamento responsabile mantenendo il dibattito nell'ambito della dialettica politica e della corretta e libera contrapposizione delle posizioni politiche.

Il Sindaco replica che questo insegnamento sembra non essere stato recepito dal consigliere di minoranza che è intervenuto prima.

Visto il vigente Statuto comunale;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;  
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:12
- Consiglieri votanti n.: 12
- Voti favorevoli n.: 9
- Voti contrari n.: 3 (consiglieri comunali Cardano Luigi, Colucci Giuseppe e Santarsiere Antonio)
- Astenuti n. 0

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:12
- Consiglieri votanti n.: 12
- Voti favorevoli n.: 9
- Voti contrari n.: 3 (consiglieri comunali Cardano Luigi, Colucci Giuseppe e Santarsiere Antonio)
- Astenuti n. 0

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 23-02-2019

**IL DIRIGENTE AREA FINANZE**  
f.to dott. SPOLZINO GIUSEPPE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 23-02-2019

**IL DIRIGENTE AREA FINANZE**  
f.to dott. SPOLZINO GIUSEPPE

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to STABILE MARIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 25-03-2019

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Pietro Spinelli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 25-03-2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott. Lucio Pisano

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

Li, 25-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Lucio Pisano

---